

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18/04/1991

FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare si inserisce tra gli altri interventi socio-assistenziali come strumento per consentire al cittadino di conservare la propria autonomia di vita, nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale.

Con tale servizio si intende assicurare la continuità di tutta una serie di prestazioni domestiche integrando e rafforzando, qualora sia presente, l'azione dei familiari al fine di evitare ricoveri non strettamente indispensabili.

DESTINATARI

Sono potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare i cittadini residenti nel territorio comunale anziani, inabili o in situazione di particolare difficoltà familiare.

Le domande provenienti da persone anziane, parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte di familiari o parenti, avranno la priorità rispetto alle altre situazioni.

PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare da espletare presso l'abitazione dell'utente sono le seguenti:

- governo della casa, pulizie, riordino, cambio e lavaggio della biancheria, spesa, commissioni varie, preparazione pasti, aiuto per l'igiene personale, stiratura, cucito;
- accompagnamento della persona parzialmente non autosufficiente;
- sostegno rivolto alla comprensione ed alla accettazione delle difficoltà della persona.

REQUISITI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

- assenza o carenze familiari;
- stato di malattia o invalidità che comporta la perdita parziale dell'autosufficienza dell'utente;
- stati particolari di bisogno o necessità verificati dal Servizio Sociale.

Le modalità per usufruire del servizio sono:

- domanda di ammissione al servizio, compilata su apposito modulo, corredata da certificato medico qualora se ne ravvisi la necessità;
- visita domiciliare dell'assistente sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità d'intervento.

L'assistente sociale, sulla base della richiesta e dopo un primo esame della situazione, propone l'intervento, concordato con l'utente, all'Assessore ai Servizi Sociali, che dispone l'erogazione del servizio stesso.

L'intervento può essere attuato anche su proposta diretta del Servizio Sociale Comunale.

La quota a carico dell'utente viene stabilita in base al reddito mensile, calcolato come segue: pensione dell'anno in corso comprensiva della tredicesima mensilità, maggiorata di eventuali altri redditi, al netto della rata documentata d'affitto, diviso dodici.

Per gli utenti non titolari di pensione, la quota è determinata con gli stessi criteri di cui sopra, con riferimento al reddito complessivo della famiglia diviso il numero dei componenti il nucleo.

Per l'anno 1991 la quota oraria massima di recupero è stabilita in L. 6.500 per coloro che fruiscono di un reddito convenzionale pari o superiore a L. 950.000.

La quota oraria a carico dell'utente verrà calcolata sulla scorta della seguente formula:

$$L. 6.500 : L. 950.000 = x : \text{reddito utente}$$

dove si indica con x la quota oraria a carico dell'utente.

Con cadenza annuale dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta Comunale provvederà all'aggiornamento di tale quota.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Per la gestione del servizio di assistenza domiciliare l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Cooperative o Enti che garantiscano personale qualificato in grado di svolgere i compiti di cui al presente Regolamento.